

**Estensione del dazio antidumping definitivo istituito dal regolamento (CE) n. 925/2009 del Consiglio sulle importazioni di fogli di alluminio originari della Repubblica popolare cinese alle importazioni di determinati fogli di alluminio leggermente modificati.**

Sulla GUUE L 40 del 17 febbraio 2017 è pubblicato il **Reg.to (UE) 2017/271** del 16 febbraio 2017, che, a decorrere **dal 18 febbraio 2017**, estende il dazio antidumping definitivo istituito dal **Reg.to (UE) n. 925/2009** sulle importazioni di **fogli di alluminio** originari della **Repubblica popolare cinese** alle importazioni nell'Unione di

- fogli di alluminio di spessore non inferiore a 0,007 mm e inferiore a 0,008 mm, indipendentemente dalla larghezza dei rotoli, ricotti o no, attualmente classificati con il codice Taric 7607 1119 30
- fogli di alluminio di spessore non inferiore a 0,008 mm e non superiore a 0,018 mm e in rotoli di larghezza superiore a 650 mm, ricotti o no, attualmente classificati con il codice Taric 7607 1119 40
- fogli di alluminio di spessore superiore a 0,018 mm e inferiore a 0,021 mm, indipendentemente dalla larghezza dei rotoli, ricotti o no, attualmente classificati con il codice Taric 7607 1119 50
- fogli di alluminio di spessore non inferiore a 0,021 mm e non superiore a 0,045 mm, costituiti da almeno due strati, indipendentemente dalla larghezza dei rotoli, ricotti o no, attualmente classificati con i codici Taric 7607 1190 45 e 7607 1190 80.

Al riguardo, si fa presente che

1. Tale estensione non si applica alle importazioni delle merci sopra descritte prodotte dalle seguenti società, subordinatamente alla presentazione in dogana di una fattura commerciale valida emessa dal produttore e recante una dichiarazione datata e firmata da un responsabile del soggetto giuridico che l'ha emessa, identificato dal nome e dalla funzione. Tale dichiarazione deve essere formulata come segue:

«Il sottoscritto certifica che il (volume) di determinati fogli di alluminio venduti all'esportazione nell'Unione europea e oggetto della presente fattura è stato fabbricato da (nome e indirizzo della società) (codice addizionale TARIC) in (paese interessato). Il sottoscritto dichiara che le informazioni contenute nella presente fattura sono complete ed esatte.»

Qualora non venga presentata una simile fattura, si applica il dazio antidumping definitivo esteso dal regolamento in parola:

<b>Nome Società</b>	<b>Codice addizionale Taric</b>
Jiangsu Zhongji Lamination Materials Co., Ltd.	C198
Luoyang Wanji Aluminium Processing Co., Ltd.	C199
Xiamen Xiashun Aluminium Foil Co., Ltd.	C200
Yantai Donghai Aluminum Foil Co., Ltd.	C201

2. Il prodotto in questione è comunque esentato dal dazio antidumping se è importato per usi diversi dall'uso domestico, subordinatamente alle vigenti condizioni per il regime dell'uso finale, di cui all'articolo 254 del codice doganale dell'Unione.

3. Il dazio esteso è riscosso anche retroattivamente sulle importazioni originarie della Repubblica popolare cinese, registrate in conformità all'articolo 2 del regolamento di esecuzione (UE) 2016/865 nonché all'articolo 13, paragrafo 3, e all'articolo 14, paragrafo 5, del regolamento (UE) 2016/1036 (v. Tar 36 del 1° giugno 2016), ad eccezione delle importazioni dei prodotti delle società sopra elencate e delle importazioni per le quali può essere dimostrato che sono state utilizzate per usi diversi dall'uso domestico.

4. La registrazione disposta dal Reg.to (UE) 2016/865 deve essere quindi ora interrotta.

*(TAR n. 2017-17 prot. n. 20521 del 17-2-2017 - Direzione Centrale Legislazione e Procedure Doganali  
- Ufficio tariffa doganale, dazi e regimi dei prodotti agricoli)*

Consultare la nostra Nuova Tariffa Doganale Integrata on line - codici TARIC: 7607 1119 30, 7607 1119 40, 7607 1119 50, 7607 1190 45 e 7607 1190 80.